

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1960

(37^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (439) (*D'iniziativa dei senatori Papalia ed altri*); « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (442) (*D'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni*); e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (560) (*D'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 332, 333, 335, 336, 339, 340
CARELLI	334, 338
DARDANELLI, relatore	333, 335, 337, 338
DESANA	339
MILITERNI	339
MONNI	332, 333, 334

PAJETTA	Pag. 340
PELIZZO	337, 338, 340
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	334, 337, 338, 339
SPEZZANO	333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina » (996-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	330, 331
CARELLI, relatore	330, 331
DE LEONARDIS	331
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	331

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Fabbri, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Ma-

rabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militeri, Pajetta, Picardi, Ragno, Ristori, Sereni, Spezzano e Zaccari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Monni e Pelizzo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

B O L E T T I E R I, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina » (996-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina e proroga delle norme sulla proprietà contadina », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che la proroga per un anno delle disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1º febbraio 1956, n. 53, e nelle successive leggi di modificazione ed integrazione, comporta un onere a carico dell'esercizio finanziario 1960-61 in misura non precisabile e del quale non è stata prevista la relativa copertura finanziaria.

Tuttavia tenendo conto che una più ampia proroga di dette disposizioni è prevista dal disegno di legge relativo al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura all'esame della Camera dei deputati e per il quale è stata predisposta la necessaria copertura finanziaria e considerando anche che la pro-

posta proroga ha lo scopo di continuare a rendere operanti le precedenti disposizioni al solo fine di utilizzare le disponibilità finanziarie già esistenti, la Commissione finanze e tesoro non insiste nel parere contrario purchè resti acquisita agli atti la dichiarazione esplicita del rappresentante del Governo che la proroga contenuta nell'articolo 3 introdotta dalla Camera dei deputati non darà luogo ad una nuova o maggiore spesa, oltre a quella portata dal disegno di legge ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione di finanza aveva espresso un parere contrario, sia pure interlocutorio e non formale, all'emendamento di proroga delle disposizioni della legge del 1954 e del 1956, che volevamo in un primo tempo proporre al disegno di legge nella seduta del 1º giugno, nella quale approvammo il provvedimento.

A tale emendamento si riferisce il « non insiste » contenuto nel parere di cui ho dato testè lettura.

Successivamente, nella seduta del 1º luglio, non fu possibile procedere alla discussione del disegno di legge mancando il parere della 5ª Commissione; tale Commissione aveva infatti manifestato delle perplessità non conoscendo il testo del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, ed il Presidente Bertone si era riservato di chiedere chiarimenti all'altro ramo del Parlamento, prima di emettere il parere da noi richiesto.

Ora finalmente la 5ª Commissione del Senato ha espresso il parere di cui ho dato lettura e che è sostanzialmente favorevole, pur con la riserva riguardante il rappresentante del Governo.

C A R E L L I, *relatore*. Mi permetto di osservare che, una volta accertata l'adesione di un disegno di legge alla norma contenuta nell'articolo 81 della Costituzione, ogni altra dichiarazione limitativa è perfettamente inutile. L'articolo succitato recita, infatti, all'ultimo comma: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte »; ragione per cui la dichiarazione di un Ministro, assicurante l'attuazione di tale norma apparirebbe a mio avviso fuori

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

37ª SEDUTA (6 luglio 1960)

luogo. A parte il fatto che ogni disegno di legge si intende approvato limitatamente alle possibilità di copertura in esso enunciate, non dovrà comunque essere il Ministro ad impegnarsi a non effettuare ulteriori stanziamenti.

D E L E O N A R D I S . Concordo con quanto ha sostenuto il collega Carelli sulla condizione posta dalla 5ª Commissione alla approvazione del disegno di legge, e dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, di essere favorevole alla proroga deliberata dall'altro ramo del Parlamento.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io posso dichiarare che le preoccupazioni manifestate dalla 5ª Commissione non trovano alcun fondamento nella realtà dei fatti. Presso il Ministero dell'agricoltura esistono infatti tutte le disponibilità finanziarie necessarie ad assicurare la piena applicabilità dell'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati, essendovi abbondanti residui delle gestioni passate, che non è stato finora possibile utilizzare per alcune difficoltà di carattere burocratico.

C A R E L L I , *relatore*. Desidero ripetere quanto ebbi già a dichiarare nella seduta del 1º giugno scorso. Ci risulta che gli uffici periferici non aderiscono alle richieste di abitazioni avanzate dai piccoli coltivatori se l'estensione del terreno non è adeguata al valore della casa. Ora, è assolutamente necessario rimediare a questo inconveniente, poichè un podere di una certa estensione non ha alcun valore senza la casa, la quale deve a sua volta essere rapportata non all'estensione della proprietà, bensì alle necessità della famiglia colonica.

Sarei grato al Governo se volesse disporre che i suddetti uffici debbono attenersi ai criteri di gradualità che si vogliono osservati nella formazione della piccola proprietà contadina, e che nella distribuzione di case ed accessori vanno tenute presenti le necessità cui ho testè accennato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati consistono nell'aggiunta al testo da noi approvato di un articolo 3, tendente a prorogare le disposizioni sulla proprietà contadina, e nella conseguente modifica del titolo.

Do lettura dei primi due articoli del disegno di legge, che non sono stati modificati:

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, n. 189, il limite di impegno di 200 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1959-60 disposto dalla legge 7 ottobre 1957, n. 967, è elevato a lire 400 milioni.

La somma occorrente per il pagamento del concorso previsto dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1988-1989.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno determinate la misura e le modalità di liquidazione del concorso negli interessi per i mutui previsti dall'articolo 2, lettera b), della legge 20 febbraio 1958, numero 189.

Art. 2.

Alla spesa di 200 milioni di lire, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo speciale di parte straordinaria iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Do ora lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1º febbraio 1956, n. 53, e nelle successive leggi di modificazione e integrazione, sono prorogate al 30 giugno 1961, con decorrenza dal 1º luglio 1960.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, facendo presente che la Camera dei deputati ne ha modificato anche il titolo.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (439), d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (442), d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni » (560), d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed allo esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri; « Modifica dell'articolo 70 del testo unico sulle norme per la protezione della selvaggina e per lo esercizio della caccia, approvato con regio

decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » d'iniziativa dei senatori Angelilli e Monni; e « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni », d'iniziativa del senatore Massimo Lancellotti.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 giugno, fu approvato l'articolo 5 del nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione presieduta dal senatore Carelli.

M O N N I . Poichè l'articolo 6 del disegno di legge, dal quale dobbiamo riprendere la discussione odierna, modifica l'articolo 59 del testo unico, sarebbe forse opportuno discutere ora la possibilità di modificare anche l'articolo 55 di detto testo unico, la cui applicazione ha dato luogo a gravissimi inconvenienti.

Tale articolo, che riguarda la trasformazione in riserva delle zone di ripopolamento e cattura, dice:

« Allo scadere della concessione delle predette zone di ripopolamento e cattura, e qualora tale concessione non venga rinnovata, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, senza che occorra mutare le tabelle perimetrali eventualmente esistenti. Ove tali tabelle non esistano, esse vanno collocate con la scritta di cui all'articolo 45 comma primo. Nella detta annata possono cacciare nella zona solo i cacciatori della sezione o delle sezioni della Federazione italiana della caccia nei cui territori siano situati i terreni inclusi nella zona stessa, secondo le norme previste nel comma secondo del precedente articolo.

Dette zone sono esenti da ogni tassa sulle tabelle perimetrali, nonchè dalla tassa ettaria e dalla relativa sopratassa, per l'anno di esercizio riservato.

I cacciatori di altre Sezioni che si introducano nel territorio riservato, per esercitarvi abusivamente la caccia o l'uccellazione, e coloro che comunque ve la esercitano, violando le norme di cui sopra, sono soggetti alle sanzioni stabilite per l'esercizio abusivo della caccia in riserva.

Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, la Amministrazione provinciale può prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura ».

In sostanza, alla scadenza della concessione delle zone di ripopolamento, nel caso in cui la concessione non venga rinnovata, tali zone, solo per l'anno successivo, restano costituite in riserva a beneficio, però, soltanto dei cacciatori della sezione della Federazione italiana della caccia, nel cui territorio è situata la riserva stessa.

Pertanto, in seguito a tale disposizione, si verifica, e continuerebbe a verificarsi se non si modificasse l'articolo, che alla sezione che fruisce di tale beneficio vanno ad iscriversi cacciatori di altre sezioni, venendosi così a determinare gelosie, risentimenti, dispetti ed anche cause penali per violenze private.

Ritengo, quindi, assolutamente necessario cercare una soluzione in modo da evitare il ripetersi di tali spiacevoli conseguenze.

Ho potuto constatare, ad esempio, che in Sardegna, in provincia di Nuoro, tutta una riserva di 3.700 ettari, costituita da una piccola sezione è a completa disposizione di tre soli cacciatori e dei loro amici, cacciatori che, di certo, nulla di particolare hanno fatto per arricchire quella zona della selvaggina che vi è nata durante il periodo di ripopolamento e per goderne, quindi, i benefici ad esclusione di altri.

A mio avviso, pertanto, l'articolo 55 del testo unico dovrebbe essere modificato nel senso che, quando una zona di ripopolamento, per l'anno successivo alla scadenza della concessione, viene costituita in riserva, tale riserva dev'essere aperta a tutti i cacciatori, venendo in tal modo ad eliminare ingiustificati vantaggi. Oppure la stessa zona potrebbe esser tenuta a disposizione del Comitato provinciale della caccia come zona di riserva; in questo ultimo caso il Comitato stesso potrebbe dare permessi di caccia o usare la zona a scopo turistico.

SPEZZANO. Ritengo che non sia opportuno, al momento, entrare in merito alla proposta del senatore Monni: proporrei, invece, per comodità di discussione, di ter-

minare l'esame del disegno di legge concordato e successivamente di discutere, anche in considerazione del fatto che probabilmente vi saranno ulteriori proposte, l'opportunità di apportare qualche modificazione all'articolo 55 del testo unico.

«Credo che il senatore Monni non abbia nulla in contrario ad accettare la soluzione da me suggerita.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Mi associo a quanto è stato suggerito dal collega Spezzano.

M O N N I . Sono senz'altro d'accordo con la proposta del senatore Spezzano.

P R E S I D E N T E . Anche a mio parere la soluzione più assennata è, appunto, quella di procedere, per ora, nell'esame del disegno di legge e, successivamente, di discutere eventuali proposte di modifica ad altri articoli del testo unico, con la riserva, tuttavia, di non opporre alcuna difficoltà qualora, in seguito a ciò, si presentasse la necessità di un ritocco anche di articoli già approvati.

Proseguiamo, pertanto, nella discussione degli articoli.

Art. 6.

L'articolo 59 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purchè l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore ad ettari 150 nè superiore a 2.000. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il presidente della Giunta provinciale, può eccezionalmente elevare la estensione della riserva fino ad un massimo di 4.000 ettari, quando ciò sia richiesto o dalla speciale configurazione e delimitazione del terreno o dalla esistenza, nella riserva di selvaggina di pregio che esiga una maggiore superficie.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

37ª SEDUTA (6 luglio 1960)

Il Ministro stesso può, altresì, derogare da ogni limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi e per quelle di cui all'articolo 31.

La concessione di riserva non può essere accordata per un periodo superiore a quindici anni ed è rinnovabile quando sia stata prodotta domanda almeno sei mesi prima della data di scadenza. Qualora il provvedimento ministeriale di rinnovo non intervenga prima della data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma, fino alla emanazione di detto provvedimento, la caccia e la uccellazione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva ».

S A L A R I . *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Pregherei gli onorevoli colleghi di riflettere attentamente sulla disposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo, secondo la quale la domanda di rinnovo della concessione di riserva dev'essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza; per l'esperienza che, in questo breve periodo di tempo, ho potuto acquisire in materia di caccia, mi permetto di suggerire, a tal proposito, di non stabilire alcun periodo determinato entro il quale la domanda di rinnovo deve essere prodotta, ma di far coincidere il termine utile con la data di scadenza della concessione.

Ho constatato infatti, che, normalmente le riserve di caccia sono costituite su terreni appartenenti ad un vasto gruppo di proprietari riuniti in consorzio; pertanto, è evidente che il direttore di una riserva, prima di presentare la domanda di rinnovo della concessione deve accertarsi se può, anzitutto, ottenere di nuovo il consenso da parte di tutti i proprietari consorziati. Ora, poichè normalmente, i consorziati sono sottoposti a dei termini per inviare la disdetta, stabilendo che la domanda di rinnovo della concessione deve venire presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza, noi verremmo ad obbligare il direttore di riserva a produrre tale domanda di rinnovo mentre si può verificare che nel periodo intercorrente i consorziati inviano la disdetta, di modo che la domanda non avrebbe più ragione d'essere.

Propongo, pertanto, di sostituire all'ultimo comma le parole « almeno sei mesi prima della data di scadenza » con le altre « entro la data di scadenza ». Ritengo che questo sia necessario anche per armonizzare la vita della concessione con la vita del consorzio sul quale, quasi sempre, la concessione viene data.

M O N N I . Ritengo che il Sottosegretario di Stato abbia perfettamente ragione di chiedere che l'inciso « almeno sei mesi prima » venga sostituito, ma a me sembrerebbe opportuno mantenere la parola « prima », anzichè sostituirla con l'altra « entro », dal momento che è evidente che la domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata entro quel termine.

C A R E L L I . A me pare che l'espressione « entro la data di scadenza » sia del tutto pleonastica, dal momento che appare chiaro che, se non si chiede di rinnovare la concessione entro quel periodo, questa, naturalmente, si intende scaduta.

Riterrei, pertanto, opportuno modificare la disposizione nel senso di stabilire, semplicemente, che la concessione di riserva è rinnovabile quando sia stata prodotta regolare domanda di rinnovo, escludendo qualsiasi termine.

S P E Z Z A N O . A mio avviso, è necessario fissare un termine.

S A L A R I . *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A me non pare che la dizione « entro la data di scadenza » sia pleonastica.

S P E Z Z A N O . Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che la Sottocommissione, nell'elaborare il testo sul quale stiamo discutendo, non ha riprodotto, probabilmente per una svista, un comma che, invece, figurava nel noto disegno di legge approvato dalla Commissione il 6 marzo 1958 e decaduto per la fine della legislatura.

Propongo, pertanto, di ritornare all'originale formulazione dell'articolo inserendo alla fine il seguente comma:

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)37^a SEDUTA (6 luglio 1960)

« Ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 64, è ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Essi sono considerati riserve di caccia chiuse ».

Propongo inoltre la soppressione della parola « ministeriale » nell'ultimo comma.

D A R D A N E L L I , *relatore*. A questo proposito vorrei fare una osservazione: si verifica spesso, come ho potuto constatare, che, là dove vi sono grandi riserve di caccia, il proprietario di due o tre ettari di terreno chiude tale sua proprietà, affollata logicamente dagli animali delle zone limitrofe, e la affitta, ad altissimo prezzo, per esercitarvi la caccia, traendo un utile attivo mediante lo sfruttamento completo della riserva circostante.

Proporrei, pertanto, che si stabilisse che il fondo situato ai limiti del perimetro di una riserva di caccia non può essere cintato e considerato riserva di caccia chiusa, se non ha l'estensione di almeno 150 ettari o non si trova alla distanza di almeno 500 metri dalla vicina riserva.

S P E Z Z A N O . Tale disposizione sarebbe del tutto superflua, in quanto nel comma aggiuntivo da me proposto è detto: « Ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 »; tale articolo 64, infatti, prevede appunto la questione considerata dal senatore Dardanelli.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato, tendente a sostituire al terzo comma le parole « almeno sei mesi prima della data di scadenza » con le altre « entro la data di scadenza ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Spezzano, così formulato:

« Ferme restando le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 64, è ammessa la costituzione in riserva di terreni di qualsiasi estensione, qualora siano completamente cintati nei modi di cui all'articolo 51. Essi sono considerati riserve di caccia chiuse ».

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione della parola « ministeriale » chiesta dal senatore Spezzano.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 61 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e gli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sostituiti dal seguente:

« La concessione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, è soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 125 per ettaro. Le riserve di caccia chiuse aventi una superficie inferiore a 150 ettari, sono soggette alla tassa annuale di concessione di lire 20.000.

Nella zona faunistica delle Alpi la tassa per le riserve di estensione fino a 1.000 ettari è di lire 25 per ettaro e, per la parte eccedente i 1.000 ettari, di lire 15 per ettaro.

Le riserve dei Comuni in detta zona sono esenti da tassa quando siano gestite dall'organo provinciale della Federazione italiana della caccia.

In caso di affitto di una riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa stabilita nel primo e nel secondo comma del presente articolo.

Il contratto di affitto di una riserva non è valido, agli effetti della legge sulla caccia, ove non sia stato comunicato al presidente della Giunta provinciale e da questo ratificato, sentito il Comitato provinciale della caccia.

Per le riserve che interessano i territori di due o più Provincie, la comunicazione è

fatta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che provvede alla ratifica, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.

È vietato l'affitto delle riserve comunque date in concessione o in gestione agli organi della Federazione italiana della caccia.

Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione.

Il sesto del ricavato complessivo delle tasse sopra specificate, viene destinato ogni anno alla concessione, di premi alle riserve che praticino intensivi allevamenti di selvaggina.

Il premio non può superare il quintuplo della tassa gravante sulla riserva.

Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, dispone, nei limiti delle assegnazioni finanziarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione di premi ai concessionari di riserve ».

SPEZZANO. Presento un emendamento di pura forma al terzo comma: sostituire le parole: « in detta zona » con le altre: « di cui al settimo comma del successivo articolo ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo risultante dalla modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

« Nel territorio della zona faunistica delle Alpi, escluso quello delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, l'esercizio venatorio, nell'interesse della protezione della fauna è sottoposto a particolari limitazioni di tempo, di luogo e di

numero di capi di selvaggina da abbattere. Tale disciplina si estende al territorio sottoposto a vincolo di riserva privata soltanto per quanto si riferisce alle limitazioni di tempo.

La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è applicata ai Comitati provinciali della caccia delle rispettive Provincie i quali l'esercitano in collaborazione con gli organi provinciali della Federazione italiana della caccia in base alle direttive dei presidenti delle Giunte provinciali.

Tutti i titolari di licenza di caccia o di uccellazione, con la osservanza delle norme di detto regolamento ed assoggettandosi al pagamento del tributo stabilito, possono esercitare la caccia o la uccellazione nel territorio sottoposto alla disciplina di cui al primo comma del presente articolo.

Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio si apre non prima della seconda domenica di settembre.

La disciplina venatoria prevista nei commi primo, secondo e terzo del presente articolo, può essere estesa, su richiesta dei presidenti delle Giunte provinciali, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente della Giunta provinciale, sentiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la Federazione italiana della caccia.

Nelle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, è data facoltà ai Comuni siti nella zona faunistica delle Alpi, di costituire in riserva di caccia tutto il territorio ricadente nella circoscrizione del Comune. Restano escluse le zone riservate da privati limitatamente alla durata della concessione in atto qualora, alla scadenza di questa, il Comune intenda esercitare la facoltà di includerle nel comprensorio della riserva comunale, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione all'organo provinciale della Federazione italiana della caccia. La gestione di dette riserve comunali è esercitata in base alle norme emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Ai Comuni delle provincie di Belluno, Bolzano, Gorizia, Trento, Trieste ed Udine, con-

cessionari di riserve di caccia, è dovuto da parte dei rispettivi organi provinciali della Federazione italiana della caccia un canone la cui entità viene determinata dal Prefetto, sentito il presidente della Giunta provinciale ed il sindaco del Comune interessato.

Nelle suddette riserve non è necessaria la apposizione di tabelle perimetrali, salvo che in contiguità di terreno libero o di zone sottoposte alla disciplina venatoria prevista dal comma primo del presente articolo ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo di sostituire il secondo comma con il seguente: « La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali l'applicano in base ad apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta della Federazione italiana della caccia ».

La questione interessa diverse Province; possono pertanto sorgere tra queste dei contrasti, che debbono essere regolati. Da questa premessa parte il mio emendamento, che si propone appunto di superare questi non improbabili ostacoli con la istituzione di un apposito regolamento da approvarsi dal Ministero.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Avevo in animo di proporre l'aggiunta, alla fine del secondo comma, delle seguenti parole: « in base a regolamenti da sottoporre alla Federazione italiana della caccia ». Accettando però l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario — il cui criterio ispiratore appare sostanzialmente identico a quello da cui prendevo io stesso lo spunto — rinuncio a presentare l'emendamento suddetto.

S P E Z Z A N O . Non ho nulla in contrario ad accettare l'emendamento proposto dal Governo. Faccio però notare che le parole « Comitati provinciali della caccia », inesattamente impiegate nel comma in esame, vanno sostituite con le altre « organi provinciali della Federazione italiana della caccia ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto senza altro tale modifica.

P E L I Z Z O . A mio avviso sarebbe necessario apportare un'ulteriore modifica al secondo comma, stabilendo che la disciplina della caccia nel territorio indicato nel primo comma è affidata, anzichè agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia, alle sezioni comunali di tale Federazione. Tutte le riserve della zona sono infatti riserve comunali; non vedo perchè non potrebbero essere affidate in gestione alle sezioni comunali anche le riserve private.

Un'altra modifica, di carattere sostanziale, vorrei venisse introdotta al quarto comma, laddove è detto: « Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio si apre non prima della seconda domenica di settembre ».

Noi abbiamo fissato, nell'articolo 1-*bis*, la data di apertura della caccia e dell'uccellazione alla prima domenica di settembre, consentendo però nello stesso tempo che i Presidenti delle Amministrazioni provinciali possano derogare dalla norma di ordine generale anticipando, in taluni casi, la data suddetta.

Ora, per la zona faunistica delle Alpi la apertura è ritardata alla seconda domenica di settembre. Per quanto riguarda la caccia non ho obiezioni; per quanto riguarda invece l'uccellazione ritengo indispensabile sia precisato che il Presidente dell'Amministrazione provinciale può — secondo il dettato dell'articolo 1-*bis* — autorizzare l'apertura anticipata dell'uccellazione. Un ritardo dell'apertura dell'uccellazione nella zona in questione non avrebbe infatti alcuna giustificazione e danneggerebbe gli uccellatori locali, i quali sarebbero messi in condizione di poter cacciare solo dopo che il passo degli uccelli migratori — unica specie che si possa catturare mediante l'uccellazione — è avvenuto.

Per questi motivi ho compilato il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine del quarto comma, le seguenti parole: « Limitatamente all'uccellazione è data facoltà ai presidenti delle Amministrazioni provinciali di anticipare la data di apertura,

purchè non anteriormente alla penultima domenica di agosto ».

S P E Z Z A N O . Parrà strano che proprio noi, fautori del massimo decentramento in ogni campo, ci opponiamo al primo emendamento proposto dal collega Pelizzo. Ma bisogna pensare che, pur essendo auspicabile che il decentramento abbia luogo in tutti i casi in cui sia possibile, è sempre necessario osservare un minimo di ordine, specialmente in un ambiente limitato qual'è la provincia. Cosa accadrebbe se ogni Amministrazione comunale godesse di una speciale autonomia?

P E L I Z Z O . Non insisto nell'emendamento relativo al secondo comma.

S P E Z Z A N O . Anche sul secondo emendamento del collega Pelizzo siamo costretti ad opporci. Perchè per la zona faunistica delle Alpi si stabilisce una data fissa di apertura della caccia? Perchè la nidificazione, in tali luoghi, avviene con maggior ritardo, appunto per la diversità del clima. Ora, accedendo alla richiesta di stabilire delle eccezioni a favore dell'uccellazione, noi, nel varare la legge, indicheremmo anche il modo di violarla. Ma, onorevole Presidente, sarebbe assolutamente inutile proseguire nel nostro lavoro di parlamentari dopo aver ancora una volta confermato il detto, così tristemente noto nel nostro Paese: « Fatta la legge, trovato l'inganno »!

Pertanto, pur riconoscendo in parte la fondatezza di quanto ha sostenuto il senatore Pelizzo, dobbiamo — ripeto — opporci alla sua proposta e pregarlo di ritirarla per evitare che la legge incontri in seguito degli ostacoli di carattere pratico nella sua applicazione. Come ho già avuto occasione di dire, nessuno di noi si illude di raggiungere la perfezione; il provvedimento rappresenta un primo passo, e l'esperienza ci permetterà in seguito di giudicarlo. Quindi cerchiamo di vararlo al più presto, con i suoi pregi e i suoi difetti, sulla base dell'accordo tanto fattosamente raggiunto.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore

Pelizzo, anche per una questione di carattere psicologico, in quanto, se si permettesse di esercitare l'uccellazione con le reti nel periodo in cui agli altri cacciatori è proibito l'esercizio della caccia, si commetterebbe una palese ingiustizia, che susciterebbe proteste infinite da parte di una gran massa di cacciatori.

Proporrei, piuttosto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1-*bis*, il quale stabilisce l'apertura generale della caccia alla prima domenica di settembre, di estendere tale disposizione anche alla zona delle Alpi, benchè ritenga che, in un certo senso, quanto è stabilito nel quarto comma dell'articolo sia giusto dal momento che la caccia in tali zone si svolge in condizioni particolari.

C A R E L L I . Per questo è sufficiente sopprimere l'intero quarto comma.

D A R D A N E L L I , *relatore*. Accetto senz'altro il suggerimento del senatore Carelli. Propongo, pertanto, la soppressione del quarto comma.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul quinto e sesto comma dell'articolo: a me pare che essi, così come sono formulati, siano veramente inopportuni e possano portare a delle gravi conseguenze. Infatti, in seguito alle disposizioni in essi contenute, si verifica che lo stesso Presidente della Amministrazione provinciale che può chiedere l'estensione della disciplina venatoria prevista nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo, a territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi, decide su tale richiesta.

C A R E L L I dopo aver sentito, però, il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e la Federazione italiana della caccia.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma, senatore Carelli, tale parere non è vincolante, per cui ritengo che, mantenendo immutata la formu-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

37ª SEDUTA (6 luglio 1960)

lazione dei commi, si verrebbero a determinare delle conseguenze se non aberranti, certamente nè obiettive, nè utili o opportune.

A mio avviso, pertanto, se sono i Presidenti delle amministrazioni provinciali che possono fare tale richiesta, l'organo che dovrà adottare i relativi provvedimenti deve essere un altro, ad esempio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

S P E Z Z A N O . Onorevole Sottosegretario di Stato, desidererei che lei si rendesse conto del fatto che noi dobbiamo insistere nella formulazione attuale del sesto comma per ragioni di necessità; infatti, tutti i cacciatori e le varie Federazioni ci lodano, appunto, per le disposizioni che stiamo adottando in merito al decentramento, per cui non possiamo assolutamente accettare che i provvedimenti relativi alle richieste di cui sopra, vengano presi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Comprendo perfettamente quella che è la sua posizione in proposito, ma ritengo che il parere del Ministero sia del tutto sufficiente, in quanto, altrimenti, si verrebbe a svuotare il disegno di legge di quel poco che è stato conquistato.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io non mi preoccupo del decentramento, bensì di una cosa logica, in quanto non è concepibile, a mio avviso, che un organo debba giudicare su una richiesta da lui stesso presentata!

M I L I T E R N I . Si potrebbe, allora, affidare il potere d'iniziativa al Presidente del Consiglio provinciale e la delibera sull'argomento al Consiglio provinciale, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Per sdoppiare, in un certo senso, l'organo che giudica sulla richiesta dall'organo richiedente, proporrei di sostituire al quinto comma l'inciso « su richiesta dei presidenti delle Giunte provinciali » con il seguente « su richiesta della sezione provinciale cacciatori, d'intesa con la Federazione provinciale della caccia »; o, tutt'al più, eliminando anche le parole « di

intesa con la Federazione provinciale della caccia », sostituirlo con l'altro « su richiesta della sezione provinciale cacciatori ».

D E S A N A . Io sono consigliere provinciale e ritengo che, se si stabilisse di affidare l'incarico di decidere sulle richieste al Consiglio provinciale si verrebbe ad aprire una vasta polemica in tutta Italia, in quanto in materia di caccia è sempre stato il Presidente del Consiglio provinciale ad esaminare tutte le questioni relative.

Pertanto, considerando il fatto che sono molto perplesso, anche per altri motivi, per quanto riguarda l'attuazione del decentramento, che a mio parere è ancora insufficiente, penso che sia opportuno affrontare tale problema decisamente, stabilendo di affidare sempre la competenza per tutte queste questioni al Consiglio provinciale o di continuare a riconoscerla al Presidente del Consiglio provinciale.

P R E S I D E N T E . Ricordo agli onorevoli colleghi, che è stato presentato un emendamento dal Sottosegretario di Stato in sostituzione del secondo comma dell'articolo. Tale emendamento, in seguito alla modifica proposta dal senatore Spezzano ed accettata dal Sottosegretario di Stato, risulta così formulato:

« La disciplina della caccia nel territorio di cui al comma precedente è affidata agli organi provinciali della Federazione italiana della caccia i quali l'applicano in base ad apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Federazione italiana della caccia ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

È stata presentata dal relatore la proposta di sopprimere il quarto comma.

La metto ai voti.

(È approvata).

È stato presentato, inoltre, dal Sottosegretario di Stato, un altro emendamento tendente

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)37^a SEDUTA (6 luglio 1960)

a sostituire nel quinto comma alle parole « dei presidenti delle Giunte provinciali » le altre « della Sezione provinciale cacciatori ».

P A J E T T A . Io non sono d'accordo: mi sembra inopportuno stabilire che tale richiesta venga fatta dal Comitato provinciale della caccia.

S P E Z Z A N O . Ma non si tratta del Comitato provinciale della caccia, senatore Pajetta, bensì della Sezione provinciale cacciatori; questo è un organo della Federazione della caccia, mentre il Comitato non è un organismo di carattere nazionale, in quanto diverso da Provincia a Provincia.

P A J E T T A . Mi dichiaro ugualmente contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

P E L I Z Z O . In seguito all'approvazione dell'emendamento soppressivo del quarto comma, emendamento che, in un certo senso viene ad accogliere quello da me proposto, in quanto uniforma la situazione, per quanto riguarda l'apertura della caccia, anche nei confronti della zona delle Alpi, ritiro il mio emendamento al quarto comma.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Propongo di rinviare il seguito della discussione degli articoli del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari